

*lo statuto e  
l'atto costitutivo*



# ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di 01 in RE provincia di  
Reggio Emilia, via Rozzelli 41, presso l'istituto ISS "ZANELLI", innanzi a me  
dr. Rozzelli Profi, facente funzioni di Notaio nella simulazione didattica, senza  
l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti rinunciato espressamente,  
d'accordo tra loro e con il mio consenso,

### SONO PRESENTI

	NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	COD. FISCALE
1	BENEVELLI SARA	GUASTALLA (RE) 03/06/1997	NOVELLARA (RE)	DNVSRA97H43E253W
2	BONONI MATTEO	REGGIO EMILIA (RE) 20/05/1997	REGGIO EMILIA (RE)	BNNMTT97E20H223J
3	BORGHI TOMMASO	REGGIO EMILIA (RE) 19/09/1998	REGGIO EMILIA (RE)	BRGTMS98P19H223G
4	CERVI FEDERICO	REGGIO EMILIA (RE) 23/05/1997	REGGIO EMILIA (RE)	CRVFRC97E23H223H
5	FERRI LUCA	SCANDIANO (RE) 28/07/1997	VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)	FRRLCU98L28I496N
6	GALEOTTI ARIANNA	MONTECCHIO EMILIA (RE) 11/06/1998	CANOSSA (RE)	GLTRNN98H51F463M
7	GHIDONI SIMONE	REGGIO EMILIA (RE) 17/06/1997	REGGIO EMILIA (RE)	GHDSMN97H17H223G
8	GOODEY NICHOLAS	CANOSSA (RE) 03/11/1996	BORETTO (RE)	GDYNHL96T03C669T
9	GRECI MATTIA	REGGIO EMILIA (RE) 15/11/1998	REGGIO EMILIA (RE)	GRCMTT98S15H223C
10	GUGLIELMI MATTEO	MONTECCHIO EMILIA (RE) 25/09/1997	REGGIO EMILIA (RE)	GGLMTT97P25F463N
11	LAVAGGI LORENZO	REGGIO EMILIA 08/05/1998	REGGIO EMILIA	LVGLNZ98E08H223S
12	LUSUARDI FILIPPO	CORREGGIO (RE) 31/10/1998	CAMPAGNOLA EMILIA (RE)	LSRFPP98R31D037N
13	NICOLINI MADDALENA	MONTECCHIO EMILIA (RE) 30/12/1998	REGGIO EMILIA (RE)	NCLMDL98T70F463E
14	REMONDINI ALESSIA	MONTECCHIO EMILIA (RE) 20/07/1997	REGGIO EMILIA (RE)	RMNLSS97L60F463R
15	SASSI TOBIA	GUASTALLA (RE) 17/06/1997	POVIGLIO (RE)	SSSTBO97H17E253D
16	SIRIGNANO LAURA	NOLA (NA) 25/03/1998	BAGNOLO IN PIANO (RE)	SRGLRA98C65F924X
17	SPAGGIARI MARCO	REGGIO EMILIA 23/03/1998	REGGIO EMILIA (RE)	SPGMRC98C23H223Y

18	STAGNO VALENTINA	FANO (PU) 08/12/1997	CADELBOSCO SOPRA (RE)	STGVNT97T48D488C
19	TOSI DANIELE	MONTECCHIO EMILIA (RE) 05/11/1998	REGGIO EMILIA (RE)	TSODNL98S05F463C
20	VENTURELLI ALICE	SASSUOLO (RE) 20/07/1998	SASSUOLO (MO)	VNTLCA98L60F257V
21	ZANAROLI ANDREA	MONTECCHIO EMILIA (RE) 15/11/1998	REGGIO EMILIA (RE)	ZNRNDR98S15F463H

Dell'identità personale di essi costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.

Si precisa che i codici fiscali sopra indicati sono stati forniti e dichiarati dai titolari.

### CON IL PRESENTE ATTO

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1) E' costituita una Società Cooperativa denominata "foREstgump Societa' cooperativa Agricola e Sociale".

Art.2) La società ha sede legale in Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia, Via Fratelli Rosselli 41.

Art.3) La società ha per scopo ed oggetto sociale quanto indicato nell'Art. 3 dell'allegato Statuto sotto integralmente riportato e trascritto.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell' assemblea straordinaria dei soci.

Art.5) I costituiti soci sottoscrivono ciascuno una quota di capitale sociale di € 2.000 cadauno. Pertanto il capitale sociale iniziale della cooperativa è di € 44.000.

Art.6) I costituiti nominano all'unanimità componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

STAGNO VALENTINA (presidente)

GHIDONI SIMONE (vice presidente)

ZANAROLI ANDREA, SIRIGNANO LAURA, GALEOTTI ARIANNA (consiglieri)

Precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimi tre esercizi.

Gli Amministratori qui presenti chiedono ai sensi dell'art. 2383 quarto comma del C. C. l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del C.C. o da altre norme di legge, delegando me Notaio ad espletare gli adempimenti conseguenti.

Art. 7) A comporre il collegio sindacale vengono nominati i signori: presidente prof. TAGLIAVINI ALBERTO (direttore azienda agraria. I.T.I.S. "A. ZANELLI"), membro effettivo dr. BITONTI ANTONIO (socio LEGACOOOP R.E.) membro effettivo prof. BONACINI ATOS (docente. I.T.I.S. "A. ZANELLI") precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimi tre esercizi.

Art. 8) L'incarico di controllo contabile, per i primi tre esercizi sociali, viene conferito al Collegio Sindacale ai sensi dell'Art 2409 bis.

Art.9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art.10) La cooperativa è retta dallo Statuto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.11) Il presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di rappresentante legale, è autorizzato da tutti i costituiti ad introdurre nel presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le soppressioni, modifiche ed aggiunte che eventualmente venissero richieste dall'Autorità Amministrativa ai fini della concessione di tutti i benefici previsti dalla vigente legislazione sulle cooperative.

Art.12) I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della cooperativa ai sensi dell'art. 2328 C.C. n. 12 è pari ad euro 1.000 (mille euro)

Art.13) Le spese tutte del presente atto e consequenziali a carico della cooperativa, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi sulla cooperazione in generale.










Art.14) Avendo io Notaio accertato in relazione all'atto avanti esteso la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione nel Registro Imprese, provvederò ad effettuare tale adempimento a mia cura entro i termini stabiliti dal Vigente Codice Civile.

E' data dispensa del dare lettura dell'allegato.

Per l'apposizione delle firme marginali vengono delegati i signori:

GRECI MATTIA, SASSI TOBIA.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto su elaborazione elettronica da persona di mia fiducia, e ne ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me lo sottoscrivono.

1 BENEVELLI SARA	Firmato: 
2 BONONI MATTEO	Firmato: 
3 BORGHI TOMMASO	Firmato: 
4 CERVI FEDERICO	Firmato: 
5 FERRI LUCA	Firmato: 
6 GALEOTTI ARIANNA	Firmato: 
7 GHIDONI SIMONE	Firmato: 
8 GOODEY NICHOLAS	Firmato: 
9 GRECI MATTIA	Firmato: 

10	GUGLIELMI MATTEO	Firmato: <i>Matteo Guglielmi</i>
11	LAVAGGI LORENZO	Firmato: <i>Lorenzo Lavaggi</i>
12	LUSUARDI FILIPPO	Firmato: <i>Filippo Lusuardi</i>
13	NICOLINI MADDALENA	Firmato: <i>Nicolini Maddalena</i>
14	REMONDINI ALESSIA	Firmato: <i>Alessia Remondini</i>
15	SASSI TOBIA	Firmato: <i>Tobia Sassi</i>
16	SIRIGNANO LAURA	Firmato: <i>Sirignano Laura</i>
17	SPAGGIARI MARCO	Firmato: <i>Marco Spaggiari</i>
18	STAGNO VALENTINA	Firmato: <i>Valentina Stagno</i>
19	TOSI DANIELE	Firmato: <i>Tosi Daniele</i>
20	VENTURELLI ALICE	Firmato: <i>Venturelli Alice</i>
21	ZANAROLI ANDREA	Firmato: <i>Zanaroli Andrea</i>
22	I.I.S. "A. ZANELLI"	Firmato: <i>Ronelle Arel</i>

Firmato: \_\_\_\_\_ Notaio,



Reggio nell'Emilia, li \_\_\_\_\_

# STATUTO

## DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

### Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di REGGIO EMILIA (RE) la Società Cooperativa denominata "foREstgump" Società cooperativa Agricola e Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

### Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa "foREstgump" Società cooperativa Agricola e sociale" s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo, quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In particolare, la Cooperativa ha per oggetto sociale l'organizzazione di attività agricole per l'inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, art. 1 comma 1° lett. B legge 381/91. La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, finalizzato all'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa indicate al successivo art. 4.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la creazione di attività didattico produttive, ludico ricreative, tramite la gestione integrata delle aree verdi, pubbliche e private, la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con un'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in possesso di competenze agricole acquisite anche tramite la frequenza nell'Istituto di Istruzione Agraria "A: Zanelli", in misura non inferiore al 30% dei lavoratori.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto, in forma diretta o in convenzione con Enti Pubblici e privati in genere, la gestione stabile o temporanea, delle seguenti attività:

- a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente;
- b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli, anche attraverso l'organizzazione delle attività sociali, di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 09, n. 4 ▼

▼ si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- c) le lavorazioni agricole fatte a favore di terzi con propri mezzi;
- d) la progettazione, messa in opera di piante e di arredo a verde, nonché la gestione e manutenzione di opere a verde pubblico o privato
- e) la progettazione, esecuzione e gestione di iniziative didattiche per le scuole del territorio
- f) la creazione di eventuali vivai sociali, con piante, fiori ed ortaggi, costruendo, inoltre, serre allo scopo di potere impiegare o vendere piantine selezionate
- g) la commercializzazione dei propri prodotti di quelli dei soci e di altri prodotti complementari;
- h) la promozione e gestione di iniziative psico-pedagogiche e sociali volte alla prevenzione del disadattamento psico-sociale, nelle strutture educative, scolastiche e sociali;
- i) la formazione di operatori e di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge la cooperativa.

Per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può:

- stipulare convenzioni con Enti locali (Scuole, Comuni, ecc.), pubblici o privati;
- stipulare convenzioni con personale specializzato;
- istituire corsi di aggiornamento, orientamento, addestramento, qualificazione, riqualificazione e perfezionamento;

## **Art. 5 (Soci )**

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge che è di tre persone fisiche. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, senza alcuna discriminazione in merito al sesso, alla razza, alla religione, alle idee politiche e religiose appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- **Soci Lavoratori**, anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità. Possono essere "soci lavoratori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e in particolare coloro che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere, altresì, ammessi come "soci lavoratori" elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Il socio lavoratore, con la



propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro sottoscrivendo apposito contratto di lavoro con la cooperativa.

- Soci Fruttori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- Soci conferitori - produttori di piante vive e fiori e altri prodotti agricoli, che conferiscono la produzione, tutta o in parte secondo il regolamento di conferimento, alla cooperativa;
- Soci Volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- Soci Sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
- Persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
- Soci Speciali previsti nella cooperativa. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono così descritti.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, tutte quelle individuate per i soci cooperatori elencate nello statuto in aggiunta alla:

- inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la cooperativa;
- mancata adeguatezza agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della scadenza, del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, ne' superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Caratteristiche delle quote)**

Il capitale della società è costituito da un numero di quote nominative illimitato del valore nominale di € 50.00 (cinquanta) cadauna. Ogni socio inizialmente ne sottoscrive 40 (quaranta) per un complessivo di € 2.000. Nessun socio può possedere nella cooperativa tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge pari a 100.000 (centomila) euro per le persone fisiche.

Il consiglio di amministrazione può autorizzare o negare la cessione delle quote ad altri e la alienazione delle quote deve avvenire all'interno dei soci presenti.

### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del capitale sottoscritto;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

- La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.
- Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
- Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.
- soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa .

### **Art. 10 ( Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con R.R.R. alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertino senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;
- che violi reiteratamente le norme sul comportamento in servizio;
- che dopo la sua ammissione alla cooperativa sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per delitti contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

## **Art. 12 (Liquidazione della quota)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma

lettera c), la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

## **Art. 13 (Organi)**

Sono organi della societa': l'Assemblea dei soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Sindaci,

## **Art. 14 (Assemblee)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, che puo' essere diverso dalla sede legale, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita', l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo ove obbligatori per legge. Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Art. 15 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatori per legge e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci o al revisore contabile, ove nominati;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati in seguito.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile.

#### **Art. 16 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

#### **Art. 17 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere 5 voti. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 18 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri pari a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Ad esclusione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

#### **Art. 19 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, è nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La attività annuale dei Sindaci è a titolo gratuito cioè senza retribuzione.

#### **Art. 20 (Patrimonio)**

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci

rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 50 (cinquanta);

- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non puo' detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della societa'.

#### **Art. 21 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' concedere somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal presente statuto, in particolare per il limite relativo all'attivita' mutualistica, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potra' essere attribuito mediante una o piu' delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra' essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori.

#### **Art. 22 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio con la redazione della documentazione informativa e la stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attivita' della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunita' territoriale.

#### **ART.23 (Destinazione dell'Utile)**

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:



- a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.92 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio puo' deliberare anche in merito alla distribuzione di ristorni.

#### **ART.24 (Scioglimento)**

In caso di scioglimento l'intero patrimonio, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici.